

Lettera raccomandata con avviso di ricevimento

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

QUESITO

Io sottoscritto _____, nato a _____ (_____), il _____, residente a _____, in via _____, C.F. _____ possiedo un reddito da lavoro dipendente, _____ per conto del Ministero dell'Educazione Nazionale Francese, distaccato presso il Principato di Monaco.

Nonostante che a far data dal 01.01.2019 la Francia abbia introdotto delle ritenute alla fonte ("prélèvement à la source") analoghe a quanto è previsto dalla legislazione italiana, sui redditi da lavoro dipendente, alcuna trattenuta mi viene effettuata in busta paga.

Preciso anche che, come è ben noto, tali redditi non sono tassati nel Principato di Monaco.

Ora l'articolo 19. Funzioni Pubbliche, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia tra l'Italia e la Francia il 5.10.1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992, stabilisce che:

1.

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politico o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, **sono imponibili soltanto in detto stato.**

L'accezione **soltanto**, non consente, a mio parere, nel caso specifico, l'attribuzione all'Italia, parimenti che alla Francia, del diritto di imporre

CONCLUSIONI

In aderenza a quanto previsto al 1° comma dell'articolo 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia tra l'Italia e la Francia il 5.10.1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992, il potere di imporre spetta soltanto alla Francia.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In ossequio a quanto sopra esposto, io ritengo che, pur essendo residente fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, data la natura del reddito maturato e in virtù di quanto previsto al 1° comma dell'articolo 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, firmata a Venezia tra l'Italia e la Francia il 5.10.1989 e entrata in vigore il 10 maggio 1992, il mio reddito da lavoro dipendente debba essere tassato soltanto in Francia.

Allego:

- 1-Contratto di lavoro;
- 2-Busta paga di dicembre riepilogativa dell'intero anno 2021

, 24/02/2022